

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA

DELLA CORTE COSTITUZIONALE

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Dicembre 2013

Corte Costituzionale

Corte costituzionale, Comunicato stampa 4 dicembre 2013

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione. La Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali “bloccate”, nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza.

Le motivazioni verranno rese note a breve.

Corte costituzionale

Corte costituzionale, ordinanza 6 dicembre 2013 n. 295 - Pres. Silvestri, Red. Frigo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui stabilisce che “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando l'obbligo risarcitorio di cui all'articolo 2043 del codice civile e con l'ulteriore precisazione che “il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 27, 28, 32, 33 e 111 della Costituzione.

Con l'ordinanza in esame, la Corte costituzionale dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Milano con riferimento all'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. Legge Balduzzi). In particolare, con l'ordinanza di remissione, il giudice remittente ravvisava plurimi profili d'illegittimità della norma in commento in ragione della formulazione equivoca da questa adottata, che si porrebbe in contrasto con i principi di tassatività e ragionevolezza della legge penale. Ed infatti, osservava il Tribunale, da un lato, dalla lettura della norma censurata rimarrebbe assolutamente incerto se essa escluda che versi in colpa lieve il sanitario attenutosi alle linee guida e alle buone pratiche, o se essa preveda una causa di non punibilità in senso stretto a favore di quest'ultimo, cui pure sia addebitabile una colpa lieve. D'altro lato, poi, l'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 neppure definirebbe il concetto di “colpa lieve” e di “linee guida”. Secondo il giudice remittente, poi, la dichiarata finalità della norma di contrastare il fenomeno della “medicina difensiva” contrasterebbe con la qualità di disciplina scientifica della medicina, spingendo gli operatori del settore ad utilizzare tecniche aderenti alle buone pratiche codificate, che non sempre collimerebbero con il miglior interesse del paziente. Sotto un'ulteriore profilo, la norma censurata

avrebbe altresì l'effetto di rendere gli operatori sanitari non punibili anche per i reati colposi in materia di sicurezza del lavoro, quando pure si tratti di soggetti investiti di specifiche posizioni di garanzia a tale riguardo, in quanto aventi la qualifica di datore di lavoro, dirigente, preposto o lavoratore. Infine, la norma violerebbe il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Cost., operando un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori sanitari e i soggetti con diversa qualifica che cooperino colposamente alla realizzazione del medesimo evento lesivo. Ed infatti, osserva il remittente a parità di grado di colpa, solo i primi avrebbero beneficiato dell'esonero da responsabilità penale per i fatti commessi con colpa lieve.

La Corte costituzionale, dopo aver ricostruito le censure di incostituzionalità sollevate in sede di ordinanza di remissione, ricorda come nelle prime pronunce intervenute, la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto, in accordo con la dottrina maggioritaria, che la limitazione di responsabilità prevista dalla norma censurata venga in rilievo solo in rapporto all'addebito di imperizia, giacché le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia e non invece quando all'esercente la professione sanitaria sia ascrivibile, sul piano della colpa, un comportamento negligente o imprudente.

[Link al testo sentenza](#)

Corte costituzionale – Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione

Corte costituzionale, sentenza 11 dicembre 2013 n. 298 - Pres. Silvestri, Red. Coraggio

Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettere e), l), m) ed s), e terzo comma, della Costituzione, e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ("Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia"), gli articoli della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 ("Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti"); 5, comma 9, limitatamente alle parole "Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8"; 12, comma 8, nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi da realizzarsi relativamente a impianti e infrastrutture "esistenti"; 13, comma 6, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili; 14, nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che "dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo" e nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che l'autorizzazione unica "sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità con il progetto approvato"; 14, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alla disciplina degli elettrodotti, nella parte in cui non prevede che il parere di ARPA sia acquisito in conferenza di servizi; 14, comma 9, limitatamente alla disciplina delle infrastrutture energetiche lineari, nella parte in cui prevede che il rilascio dell'autorizzazione sortisca l'effetto di variante urbanistica solo subordinatamente alla circostanza che, in sede di conferenza di servizi, il rappresentante del Comune esprima il suo assenso, sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale; 16, comma 2, lettera a), nella parte in cui non prevede che la possibilità di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 ("Codice regionale dell'edilizia"), previa comunicazione dell'inizio dei lavori, sia limitata ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili "con potenza nominale fino a 50 kW" e agli impianti fotovoltaici "di qualunque potenza da realizzare sugli edifici"; 17, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole "In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo"; 18, comma 2, limitatamente alle parole "anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9"; 18, comma 4; e 35, comma 7, nella parte in cui prevede che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio aventi le caratteristiche indicate nell'art. 34 della medesima legge regionale.

Con la sentenza in commento, la Corte si pronuncia sul ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento a numerose disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (“Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”).

In particolare, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 9 dell’art. 5 della legge regionale impugnata, e “*in via consequenziale*”, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del comma 8 del medesimo articolo, limitatamente alle parole “*escluse le procedure relative alla VAS*”, in quanto l’atto di programmazione energetica contenuto in tali disposizioni, nella parte in cui esclude l’applicazione di procedure di VAS nel caso in cui non contenga l’individuazione delle aree e dei siti non idonei, si pone in contrasto con la normativa statale (d.lgs. 152 del 2006) che impone sempre l’assoggettamento a tali procedure per gli atti di programmazione elaborati da un’autorità a livello regionale.

Altrettanto illegittimo è, secondo la Corte, l’art. 12, comma 8 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale. Ed infatti, la norma regionale, estendendo l’autorizzazione semplificata anche agli interventi relativi ad impianti non necessariamente esistenti, si pone in contrasto con la normativa statale di principio fissata dal d.lgs. n. 28 del 2011 nella materia di “*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia*”, avente natura di principio fondamentale della materia.

L’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, della citata legge regionale n. 19 del 2012, nella parte in cui la disposizione impugnata riguarda gli impianti alimentati da fonte rinnovabile (art. 12, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 19 del 2012) e non anche, quindi, gli elettrodotti (art. 12, comma 1, lettera b), gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali (art. 12, comma 1, lettera e), gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali (art. 12, comma 1, lettera f) è, parimenti, ritenuta fondata dalla Corte, con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.. Ed infatti, osserva la Corte che, da un lato, la disposizione regionale individua i “*soggetti dotati di idonei requisiti*”, disegnando una precisa perimetrazione degli stessi, così limitando il novero di coloro che possono produrre energia rinnovabile e ponendosi in contrasto con la norma interposta che prevede che l’attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sia libera. D’altro lato, poi, con riferimento alla dimostrazione del possesso di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree come presupposto per il rilascio dell’autorizzazione, parrebbe emergere un contrasto della norma con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, ove dispone che l’iniziativa produttiva può essere intrapresa anche da soggetti che acquisiscano la “*titolarità*” delle aree a seguito della successiva espropriazione per pubblica utilità. A ciò si aggiunge, continua la Corte, che la disposizione statale, al comma 4-*bis*, limitatamente agli impianti alimentati a biomassa e agli impianti fotovoltaici, richiede la mera disponibilità e mai la “*titolarità delle aree*”.

La Corte dichiara altresì l’illegittimità dell’art. 14 della legge regionale in esame, il quale disciplina il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione nella parte in cui la disposizione impugnata riguarda gli elettrodotti (art. 12, comma 1, lettera b, della legge regionale), per contrasto con l’articolo 117, terzo comma, Cost.. Ed infatti, la norma regionale eccederebbe la competenza legislativa regionale in materia di “*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia*”, in quanto contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui al d.l. n. 239 del 2003, per la mancata previsione di “*misure di salvaguardia*” volte ad impedire che, nelle more dell’autorizzazione della nuova infrastruttura, vengano rilasciati permessi di costruire sui terreni potenzialmente impegnati dal progetto. Ulteriore contrasto della norma con la norma statale di riferimento sarebbe poi ravvisabile nella parte in cui essa non prevede che l’autorizzazione unica sia titolo sufficiente a realizzare ogni opera si renda necessaria, in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni eventualmente contenute nel decreto autorizzatorio.

Parimenti illegittimo è, ad avviso della Corte, l’art. 14, comma 7 della legge reg. n. 19 del 2012 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., posto che, in contrasto con il comma 5 dell’art. 1-*sexies* del d.l. n. 239 del 2003, il quale dispone che le Regioni disciplinino i relativi procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di reti elettriche in conformità ai termini e ai principi da esso enunciati, in particolare a quello della unicità del procedimento, prevede che il parere di ARPA sia acquisito al di fuori della conferenza di servizi.

Gli articoli 14, comma 9, e 18, comma 2, della legge regionale in esame sono altresì dichiarati incostituzionali dalla Corte per lesione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione della rilevata difformità della disciplina in essi contenuta, che introduce un passaggio ulteriore e superfluo nell’iter procedimentale dell’autorizzazione, rispetto a quella statale (art. 1-*sexies*, comma 2, lettera b, del d.l. n. 239 del 2003, invocato dal ricorrente quale parametro interposto).

L'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, è dichiarato, poi, incostituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., il quale, in contrasto con la normativa statale, più volte qualificata di principio, dettata in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia", estende lo speciale regime abilitativo oltre i limiti fissati dalla legge statale in ordine all'ubicazione e alla potenza degli impianti.

La Corte dichiara, inoltre, l'illegittimità dell'art. 17 della legge regionale in esame, con riferimento alle infrastrutture energetiche, nella parte in cui subordina la stipula dell'intesa al raggiungimento dell'accordo, con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. in ragione del contrasto con il principio fondamentale dettato dal legislatore statale all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ("Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"), il quale, pur consentendo alle regioni e agli enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, non prevede che la stipula di detti accordi possa condizionare, subordinandola, l'espressione dell'intesa ed il correlato rilascio dei pareri propedeutici all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della infrastruttura energetica. Ed infatti, osserva la Corte che, seppure la stipula dell'accordo è configurata dalla legge regionale come una mera possibilità, la disposizione censurata genera un ingiustificato aggravamento del procedimento, ponendosi altresì in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione.

La Corte dichiara, poi, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale. Ed infatti, osserva la Corte, che la disposizione censurata violerebbe l'art. 1, comma 4, lettere a), b) e c), della legge n. 239 del 2004, norma di principio della materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia", subordinando il rilascio dell'autorizzazione unica alla sottrazione di una quota, peraltro non marginale, del totale dell'energia elettrica importata per destinarla al fabbisogno energetico regionale, e così incidendo negativamente sulla libera circolazione dell'energia con significativo onere idoneo a produrre rilevanti effetti economici, non limitati all'ambito regionale.

Infine, viene altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 35, comma 7, e 34, comma 1, lettere f) ed h), della legge regionale impugnata, nella parte in cui concernono la tipologia "stazione di servizio", per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.. Osserva in tal senso la Corte che le disposizioni impuginate, prevedendo onerosi requisiti per l'apertura di nuovi impianti, introdurrebbero significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici, e delinerebbero una regolazione asimmetrica, che aggraverebbe gli adempimenti per i nuovi entranti, condizionandone o ritardandone l'ingresso e, conseguentemente, ingenerando ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza.

[Link al testo sentenza](#)

Contributi e agevolazioni – Aiuti di Stato

Corte costituzionale, sentenza 11 dicembre 2013 n. 299 - Pres. Silvestri, Red. Carosi

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 17, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 ("Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 – Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo") che prevede il finanziamento da parte della Regione degli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 ("Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo") per complessivi 5,5 milioni di euro.

Con la sentenza in esame, la Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento agli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, con i quali la Regione disponeva il finanziamento dell'attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo. In particolare, la censura sollevata dal Presidente del Consiglio si fondava sul presupposto dell'incompatibilità del predetto finanziamento, erogato mediante cospicue risorse pubbliche, con le norme del mercato interno. Ed infatti,

tale finanziamento, che secondo il ricorrente avrebbe posseduto tutti gli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato, avrebbe, in definitiva, avuto l'effetto di falsare la concorrenza in un settore oggetto di numerosi interventi di armonizzazione da parte del legislatore dell'Unione, favorendo una determinata impresa privata su un mercato rilevante per l'Unione europea, attesa la natura di scalo internazionale assegnata all'aeroporto di Pescara, destinatario del finanziamento.

La Corte, dopo aver richiamato la nozione di aiuti di Stato ricavabile dall'art. 107 TFUE, quali agevolazioni di natura pubblica, rese in qualsiasi forma, in grado di favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare di falsare in tal modo la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, ne rievoca i presupposti costitutivi elaborati dalla sua giurisprudenza in: a) l'intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; b) l'idoneità di tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri; c) l'idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza; e d) la dimensione dell'intervento superiore alla soglia economica minima che determina la sua configurabilità come aiuto "*de minimis*" ai sensi del regolamento della Commissione n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*"). Osserva inoltre la Corte, che i giudici nazionali avrebbero una ristretta competenza nel verificare la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, limitata, in particolare alla verifica del rispetto degli adempimenti da parte dei soggetti pubblici conferenti gli aiuti delle procedure finalizzate alle verifiche di competenza della Commissione europea.

Effettuate tali premesse di ordine sistematico, la Corte ravvisa la fondatezza della questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento all'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 sulla base delle norme rilevanti in materia di aiuti di Stato (108, paragrafo 3, TFUE, art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ("*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*"), art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006). Ed infatti, da un lato, la norma impugnata preveda un'agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato e nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l'intervento può essere qualificato "*de minimis*" e conseguentemente sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea. In secondo luogo, continua la Corte, la Regione Abruzzo rientra certamente tra i soggetti onerati, ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012, della notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea e della contestuale trasmissione di una scheda sintetica della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee. Infine, sotto il profilo dell'accertamento se il soggetto pubblico conferente l'aiuto abbia rispettato adempimenti e procedure finalizzate alla previa verifica di competenza della Commissione europea, accertamento di spettanza del giudice nazionale, la Regione Abruzzo ha adottato un atto definitivo di concessione del contributo senza aver preventivamente sottoposto progetto, modalità e contenuto alla predetta Commissione, in ossequio al combinato dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE e dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Inoltre, conclude la Corte, che l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 si riflette in via consequenziale anche sull'art. 2 della stessa legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012 in merito alla riprogrammazione delle risorse per l'individuazione della copertura di spesa per il finanziamento degli interventi, nonché sul successivo art. 3, concernente l'entrata in vigore della legge.

[Link al testo sentenza](#)

Corte costituzionale – Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione

Corte costituzionale, sentenza 11 dicembre 2013 n. 300 - Pres. Silvestri, Red. Cartabia

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. gli articoli della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) numeri 171; 175, nella parte in cui introduce il comma 1-quinquies nell'art. 5-bis della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale); e 199.

Con la sentenza in commento la Corte si pronuncia sulle censure sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ad alcuni articoli della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012). In particolare, la Corte ritiene costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), l'articolo 175 della norma censurata, il quale stabilisce che siano esenti da verifica di assoggettabilità *“gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne sul medesimo sito sono, in ogni caso, sottoposte alla verifica di assoggettabilità”*. Osserva, infatti, la Corte che tale disposizione, nella parte impugnata, è assai generica e contrasta palesemente con le previsioni del parametro interposto di riferimento.

Parimenti incostituzionale è, ad avviso della Corte, l'art. 171 della medesima legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, che introduce una nuova lettera *c-bis*) all'art. 3, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (*“Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio”*), in base alla quale, in riferimento agli interventi edilizi in zona sismica, spetta ad un regolamento regionale individuare *“gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001”*. In particolare, la Corte, dopo aver premesso che la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica attiene alla materia della *“protezione civile”*, di competenza concorrente, e non a quella dell'*“urbanistica”* (di potestà primaria secondo lo statuto regionale), per la sua attinenza anche a profili di incolumità pubblica, rileva che la categoria degli *“interventi di limitata importanza statica”*, a cui fa riferimento la disposizione regionale impugnata, non è conosciuta dalla normativa statale, e che, dunque, la legislazione regionale si discosta illegittimamente dalla normativa statale rilevante, introducendo una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale. Inoltre, osserva la Corte, che il vizio di illegittimità costituzionale si palesa alla luce della risolutiva considerazione che la disposizione impugnata si pone in contrasto con il principio di vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico fondamentale che orienta tutta la legislazione statale, ed in particolare dal D.P.R. n. 380 del 2001. Pertanto, conclude la Corte, benché apparentemente l'art. 171 introduca una deroga soltanto in relazione a due specifiche previsioni della normativa statale [gli artt. 65 (R) e 93 (R) del D.P.R. n. 380 del 2001], esso incide in ultima istanza, compromettendolo, sul principio fondamentale della necessaria vigilanza sugli interventi edilizi in zone sismiche. Ed infatti, avendo ad oggetto i suddetti artt. 65 e 93 gli obblighi minimi di segnalazione allo sportello unico, la norma finisce per sottrarre tali interventi edilizi *“di limitata importanza statica”* ad ogni forma di vigilanza pubblica, consentendo così che determinati interventi edilizi in zona sismica siano effettuati senza che la pubblica autorità ne sia portata a conoscenza, e precludendo a quest'ultima, a fortiori, qualunque forma di vigilanza su di essi.

Infine, la Corte dichiara altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, che, inserendo l'art. 18-ter nella legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35 (*“Disciplina delle attività estrattive”*), stabilisce una disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri, in deroga alla normativa nazionale vigente e nelle more dell'adozione di una nuova regolamentazione da parte del legislatore statale. In particolare, la Corte ritiene di doversi pronunciare sulla questione nonostante nelle more del giudizio il legislatore statale abbia approvato l'attesa disciplina che semplifica il regime delle terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri, da un lato, perché essendo la norma censurata rimasta in vigore per alcuni mesi e si deve presumere che durante quel periodo abbia avuto applicazione, e, dall'altro, perché la questione prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri censura la Regione proprio per aver legiferato con una normativa *“ponte”*, destinata a cedere il passo alla normativa statale, in una materia di competenza esclusiva dello Stato.

In tal senso, la Corte chiarisce che, attenendo la disposizione censurata al trattamento dei residui di produzione, essa è in astratto riconducibile alla *“tutela dell'ambiente”* di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.. Pertanto, deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali e nel rispetto del livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. Osserva, però, la Corte che l'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 riserva chiaramente allo Stato, e per esso ad un apposito decreto ministeriale, la competenza a dettare *“la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre*

e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni”, senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo – neppure a carattere cedevole – in capo alle Regioni e Province autonome. Parimenti, l’art. 184-bis del Codice dell’ambiente, relativo al trattamento dei sottoprodotti, prevede l’adozione di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti si può provvedere, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, solo un decreto ministeriale. Pertanto, essendo nella specifica materia della gestione dei materiali di scavo provenienti da piccoli cantieri precluso legislatore regionale qualsiasi intervento normativo, la Corte dichiara illegittima la norma impugnata.

[Link al testo sentenza](#)

Corte costituzionale – Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione

Corte costituzionale, sentenza 11 dicembre 2013 n. 301 - Pres. Silvestri, Red. Cartabia

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 9, numero 10), dello statuto di autonomia, delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 474 del 1975, di attuazione del medesimo, dell’art. 117, terzo comma, e 3 Cost., dell’art. 16 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, e dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, gli articoli del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”), convertito, con modificazioni 2, comma 1, lettere b) e c), nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione; e 12, comma 10, nella parte in cui non prevede che “nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico”.

Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale si pronuncia sulla ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento avverso gli articoli 2, comma 1, lettere b), c), e h), e 12, comma 10, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (“*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*”), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, per violazione degli artt. 9, numero 10), 16, 79, commi 3 e 4, e 104, nonché dell’intero Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (“*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*”), del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (“*Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità*”), dell’art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (“*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento*”), del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (“*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale*”) e degli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (“*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*”).

La Corte dichiara in primo luogo l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, lettere b) e c). Osserva, infatti, la Corte, che disposizioni impuginate confliggono con lo speciale regime di adeguamento vigente in materia di sanità e assistenza sanitaria e ospedaliera per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ex art. 5 dello statuto di autonomia, il quale assegna alle Province autonome un termine di sei mesi per adeguarsi ai principi statali costituenti limiti alla legislazione provinciale. Ciò in quanto, il legislatore statale annovera esplicitamente le Province autonome tra i soggetti a cui la nuova disciplina relativa agli spazi per l’esercizio della professione intramuraria deve applicarsi immediatamente e nella sua integralità, prescrivendo oltretutto che l’attuazione della stessa avvenga secondo scadenze prefissate ed entro termini brevi, anche inferiori ai sei mesi messi a disposizione della Provincia dalle norme di attuazione dello statuto di autonomia.

La Corte dichiara, inoltre, l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 in quanto questo, prevedendo l’obbligo di costituzione, da parte di ciascuna Regione e di ciascuna Provincia autonoma, di almeno un comitato etico per la sperimentazione clinica ogni milione di abitanti, viola il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., non tenendo conto della dimensione demografica della Provincia autonoma di Trento. Tale disposizione

risulta infatti irrealizzabile nelle realtà territoriali di contenute dimensioni demografiche, tra cui rientra la Provincia autonoma di Trento, che conta soli cinquecentotrentunomila abitanti.

[Link al testo sentenza](#)

Università – Numero chiuso

Corte costituzionale, sentenza 11 dicembre 2013 n. 302 - Pres. Silvestri, Red. Cassese

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), nella parte in cui, per l'ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale che si svolgono sulla base di una prova predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uguale per tutte le università e da tenersi nello stesso giorno in tutta Italia, non prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime, per singoli atenei sollevata con in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.

Con la sentenza in commento la Corte si pronuncia sulla questione ad essa sottoposta dalla VI Sezione del Consiglio di Stato in merito all'accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale. In particolare, osservava il giudice remittente che la norma censurata, nella parte in cui consente alle singole amministrazioni di poter disporre il collocamento dei concorrenti in una graduatoria unica nazionale, sottoporrebbe l'ammissione dei candidati al corso di laurea a fattori casuali quali il numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e il numero di concorrenti per quella stessa sede. Rilevava, inoltre, il Consiglio di Stato che tale aleatorietà sarebbe stata ancor più evidente per il fatto che, svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, a ciascun candidato sarebbe data un'unica possibilità di concorrere, in una sola università, per una sola graduatoria. In tal modo, il sistema così descritto si porrebbe in contrasto non solo con l'eguaglianza tra i candidati e il loro diritto fondamentale allo studio ma anche con il principio di buon andamento dell'Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortirebbe l'esito della selezione dei migliori.

La Corte non condivide le censure sollevate dal giudice di merito. Ed infatti, osserva la Corte, che l'art. 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999, nel prevedere il procedimento di ammissione a corsi di laurea a ciclo chiuso, nulla stabilisce con riguardo al tipo di graduatoria da adottare, se per singoli atenei oppure a livello nazionale. Ciò sarebbe, secondo la Corte, confermato dal fatto che lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, abbia in passato fatto ricorso a entrambe le soluzioni: in particolare, si è fatto ricorso al sistema con graduatoria unica nazionale per i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria negli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007, e, nuovamente, successivamente all'ordinanza di remissione, per tutti i corsi di laurea a programmazione nazionale, con il D.M. 24 aprile 2013, n. 334 (*“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2013/2014”*).

Pertanto, non avendo il giudice remittente adeguatamente motivato nell'ordinanza di remissione circa l'impossibilità di seguire altre interpretazioni della norma censurata, compresa quella prospettata come costituzionalmente legittima, la Corte conclude per l'inammissibilità della questione per perché *“viziata da una non compiuta sperimentazione”*, da parte del giudice rimettente, del tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme della disposizione censurata.

[Link al testo sentenza](#)

Università – Professori universitari – Trattamento economico e indennità

Corte costituzionale, sentenza 17 dicembre 2013 n. 310 - Pres. Silvestri, Red. Coraggio

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevedono per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") il blocco per il triennio 2011-2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ("Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"); degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio, relativi allo stesso periodo; nonché di ogni effetto economico delle progressioni in carriera, comunque denominate, conseguite nel periodo 2011-2013.

Con la sentenza in esame, la Corte si pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate da diversi Tribunali Amministrativi Regionali nel corso di giudizi promossi da docenti universitari di ruolo, ordinari, straordinari, associati, ricercatori, nei confronti delle rispettive università degli studi, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla corresponsione del proprio trattamento economico senza l'applicazione delle misure di blocco previste dall'art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010.

In primo luogo, la Corte dichiara l'infondatezza della questione sollevata con riferimento all'articolo 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo del d.l. 78 del 2010, per violazione dell'art. 77 Cost. dal solo T.A.R. Umbria per la asserita mancanza dei presupposti di "necessità" e di "urgenza", posto che il d.l. n. 78 del 2010, recante l'intestazione "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", sarebbe stato adottato proprio in ragione della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica. Ciò sarebbe confermato anche dalla collocazione sistematica dello stesso articolo 9, rubricato: "*Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*" nel Capo III dedicato alle norme in materia di "*Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza*".

La Corte ritiene infondate le censure mosse all'articolo 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento, con riferimento agli articoli 3, 97, 36 e 53 Costituzionale. Ed infatti, rileva la Corte, che a tali disposizione non può riconoscersi natura tributaria, atteso che esse non danno luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinata a reperire risorse per l'erario. Peraltro, osserva altresì la Corte, che esse non posseggono nemmeno le caratteristiche che la sua giurisprudenza consolidata (sentenza n. 223 del 2012), qualifica come indefettibili della fattispecie tributaria, ovvero la finalità in via prevalente a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la non incisione da parte della decurtazione su un rapporto sinallagmatico; e l'utilizzo delle risorse derivanti dalla stessa, che devono essere connesse ad un presupposto economicamente rilevante, alla sovvenzione delle pubbliche spese.

Non sono fondate, secondo la Corte, nemmeno le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, sollevate dal T.A.R. Umbria e dal T.R.G.A. Trento, in riferimento agli artt. 9, 33, 34 e 97 Cost.. Ed infatti, la Corte, rifacendosi alla sua consolidata giurisprudenza ritiene inconferente l'applicazione di tali parametri al trattamento economico dei docenti universitari, che "*sono legati da un rapporto di impiego con lo Stato e sono, di conseguenza, soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare*" (cfr. sentenza n. 22 del 1996).

La Corte dichiara infondate altresì le questioni di legittimità costituzionale di cui all'art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2 (dignità sociale e solidarietà), 3 (principio di ragionevolezza e di uguaglianza, partecipazione), 36 e 97 (anche in riferimento all'art. 9), Cost., nonché al principio dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, con riguardo al blocco sia dell'adeguamento, che delle classi e degli scatti.

La Corte, fa in primo luogo riferimento alla censura sollevata con riferimento alla sentenza n. 223 del 2012, più volte citata nelle ordinanze di remissione, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 22, relativo al blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale di magistratura, applicando così un diverso trattamento a tali soggetti. A tal proposito, la Corte ritiene che tale scelta trovi fondamento nelle peculiarità dell'ordinamento della magistratura, che impone di adottare particolari cautele al fine di non minarne l'indipendenza. Tali peculiarità, osserva la Corte, non sussisterebbero, invece, con

riferimento alla fattispecie di cui all' art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010.

La censura di irragionevolezza della norma viene, invece, superata dalla Corte sul rilievo del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, e nella sussistenza di esigenze di contenimento della spesa pubblica, in ragione delle particolari contingenze economiche, che consentono di ritenere la norma censurata conforme all'articolo 3 della Costituzione. Tale ricostruzione sarebbe tanto più fondata, secondo la Corte, ove si osservi che per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera e i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno comunque effetto, per i predetti anni, ai fini giuridici. Pertanto, una norma, come quella in esame, che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica, sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono, e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio, deve ritenersi compatibile con le prescrizioni costituzionali.

Inoltre, parimenti infondata è, secondo la Corte, la censura di irragionevolezza delle disposizioni impugnate per la presunta disparità di trattamento del comparto del lavoro pubblico rispetto a quello privato, ove si verificano situazioni di assenza di dichiarazione delle proprie disponibilità economiche da parte dei cittadini all'amministrazione finanziaria. Ciò in quanto, da un lato, con riferimento a tali fenomeni, il legislatore non potrebbe che operare su altri piani, precipuamente fiscali, con misure meno incisive rispetto a quella in esame, e dall'altro, le profonde diversità dello stato giuridico (si pensi alla minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico escludano ogni possibilità di comparazione tra il settore pubblico e privato.

La Corte non ritiene ravvisabile neppure la lesione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, il legislatore può ben emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, sempre che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, come non parrebbe accadere per il caso di specie.

Nemmeno la Corte condivide la lesione dell'art. 36 Cost., prospettata nelle ordinanze di remissione, posto che per la legittimità delle norme in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici occorre far riferimento alla retribuzione nel suo complesso e alla conformità della retribuzione stessa ai requisiti costituzionali di proporzionalità, sufficienza e onnicomprensività della retribuzione medesima. Pertanto, non incidendo le disposizioni in esame sulla struttura della retribuzione dei docenti universitari nel suo complesso, né emergendo una situazione che leda le tutele socio-assistenziali degli interessati e dunque l'art. 2 Cost., i parametri retributivi di cui alla norma costituzionale richiamata devono ritenersi pienamente rispettati.

Con riferimento alla specifica censura afferente ai differenti effetti del blocco in ragione della diversa anzianità di servizio maturata, invece, la Corte osserva che l'urgenza e l'ampiezza della manovra economica contenuta nel d.l. n. 78 del 2010, in cui si inscrivono le norme censurate, ha interessato l'intero comparto del pubblico impiego, rendendo impossibile una frantumazione delle misure previste. Pertanto il sacrificio imposto al personale docente, se pure particolarmente gravoso per quello più giovane, appare, in quanto temporaneo, congruente con la necessità di risparmi consistenti ed immediati.

[Link al testo sentenza](#)

Corte costituzionale

Corte costituzionale, sentenza 23 dicembre 2013 n. 324 - Pres. Mazzella, Red. Lattanzi

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dell'art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"), nella parte in cui prevede, per il reato di interruzione colposa della gravidanza, la procedibilità d'ufficio, invece che a querela di parte.

Con la sentenza in commento, la Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un procedimento penale a carico di alcuni medici del reparto di ostetricia e ginecologia imputati del delitto di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 194 del 1978, per aver cagionato colposamente a una paziente, ormai prossima al parto, l'interruzione della gravidanza, in ragione della sua prosecuzione, data la procedibilità d'ufficio del reato in contestato, nonostante la persona offesa avesse rimesso la querela presentata nei confronti dei medici. Osservava, infatti, il giudice rimettente che, in un contesto normativo che contempla "*la (parziale) legalità delle pratiche abortive*", il regime di procedibilità dell'aborto colposo apparirebbe irragionevole, soprattutto se confrontato con la disciplina prevista per le lesioni gravi o gravissime dovute a colpa professionale medica. Né, secondo il tribunale, a fondamento di tale diverso regime parrebbe ravvisarsi una precisa e motivata scelta del legislatore.

La Corte ritiene di doversi discostare dalle osservazioni del giudice remittente. In particolare, osserva la Corte, richiamando la sua consolidata giurisprudenza, che la scelta del regime di procedibilità dei reati coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità. A ciò si aggiunge, secondo la Corte, che in seguito alla riforma attuata con la legge n. 194 del 1978, non può utilmente proporsi una comparazione tra l'aborto colposo e le lesioni personali colpose, perché l'aborto colposo è configurato come un reato autonomo, rispetto al quale vengono in rilievo, oltre all'integrità psico-fisica della donna, altri interessi costituzionalmente garantiti, quali quelli relativi alla protezione della maternità (art. 31, secondo comma, Cost.), e alla tutela del concepito, desumibile dall'art. 2 Cost..

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Treviso con ordinanza n. 48 del 3 aprile 2012.

[Link al testo sentenza](#)